



2026/2266

14.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2266 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2026

recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2025/2205 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le patenti di guida mobili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2025/2205 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, concernente la patente di guida, che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il quadro tecnico e giuridico necessario per l'attuazione e la diffusione su larga scala delle patenti di guida mobili, comprendente in particolare la norma ISO/IEC 18013-5 e il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, nonché gli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, è in una fase molto avanzata. Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero pertanto avvalersi di tale quadro, basarsi su di esso e coesistere coerentemente con esso.
- (2) Ai fini del presente regolamento è necessario stabilire ulteriori definizioni, rispetto a quelle contenute nella direttiva (UE) 2025/2205, che apportino la chiarezza necessaria per consentire agli emittenti e ai titolari di patenti di guida di distinguere tra le procedure e le azioni necessarie per la gestione amministrativa delle patenti di guida, conformemente alle prescrizioni di tale direttiva, e quelle necessarie per il rispetto delle norme sulla gestione tecnica e operativa delle patenti di guida mobili, come stabilito a norma del presente regolamento.
- (3) Ai fini della loro interoperabilità tecnica tra le autorità di rilascio, i portafogli europei di identità digitale («portafogli») e le parti facenti affidamento sui portafogli, tutte le patenti di guida mobili dovrebbero essere conformi a un insieme comune di specifiche tecniche. Tali specifiche dovrebbero essere allineate ai protocolli di rilascio e presentazione, oltre che ai formati di attestazione, supportati dai portafogli, regolamentati e disciplinati, in particolare, dal regolamento (UE) n. 910/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2982 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Il semplice rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento non dovrebbe di per sé conferire il diritto al possesso di una patente di guida mobile, né al rilascio della patente da parte di soggetti diversi dall'autorità di rilascio competente o di un organismo incaricato di rilasciare le patenti di guida per suo conto, conformemente al diritto nazionale applicabile e alla direttiva (UE) 2025/2205.

⁽¹⁾ GU L, 2025/2205, 5.11.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2025/2205/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj>).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2982 della Commissione, del 28 novembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i protocolli e le interfacce che devono essere supportati dal quadro europeo di identità digitale (GU L, 2024/2982, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2982/oj).

- (5) Oltre alle specifiche tecniche applicabili alle patenti di guida mobili, tali documenti dovrebbero essere rilasciati conformemente alle prescrizioni applicabili agli attestati elettronici qualificati di attributi, che costituiscono un punto di riferimento all'avanguardia per garantire un elevato livello di affidabilità. Tali prescrizioni riguardano, tra l'altro, misure organizzative e tecniche, valutazioni mirate dei rischi, politiche e pratiche in materia di provisioning e altri protocolli rilevanti che gli emittenti di patenti di guida mobili dovrebbero rispettare per quanto riguarda il rilascio, il funzionamento e la gestione di tali patenti. In caso di prestatori di servizi fiduciari qualificati, la conformità alle prescrizioni deve essere valutata periodicamente da revisori indipendenti. Le patenti di guida mobili dovrebbero pertanto essere rilasciate come attestati elettronici qualificati di attributi o attestati elettronici di attributi rilasciati da organismi del settore pubblico responsabili di una fonte autentica o per loro conto, conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014.
- (6) Ai fini della qualità e dell'affidabilità delle informazioni fornite ai verificatori attraverso la patente di guida mobile, è opportuno stabilire un obbligo generale che imponga alle autorità di rilascio di fare in modo che tutti i dati contenuti nella patente di guida mobile valida siano esatti. Ciò può avvenire, in particolare, rilasciando una nuova patente di guida mobile al titolare dopo aver ricevuto informazioni su eventuali modifiche dei dati da includersi nella patente di guida mobile esistente e, se del caso, revocando la patente di guida mobile non aggiornata. Analogamente, e in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/2205, le autorità di rilascio dovrebbero inoltre fare sì che i dati riportati sia sulla patente di guida fisica che su quella mobile rilasciata alla stessa persona siano perfettamente equivalenti per quanto riguarda i diritti e le condizioni in base ai quali tale persona è autorizzata a guidare e la loro validità amministrativa.
- (7) Il trattamento dei dati personali ai fini dell'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere conforme al quadro dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Inoltre, per rafforzare le garanzie già previste dalla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e fare in modo che tutte le parti interessate siano informate tempestivamente degli incidenti di sicurezza che compromettono la validità o il rilascio delle patenti di guida mobili, è opportuno introdurre l'obbligo complementare di informare la Commissione di tali incidenti in tutti i casi. Per di più, dato che, in linea con il presente regolamento, le patenti di guida mobili dovrebbero essere rilasciate come attestati elettronici qualificati di attributi o attestati elettronici di attributi rilasciati da organismi del settore pubblico o per loro conto, non è necessario stabilire ulteriori norme riguardanti misure organizzative volte a garantire la protezione dei dati o misure di sicurezza generale rispetto a quelle già previste dalla specifica. Ciò in quanto il quadro stabilito per questi tipi di attestati elettronici di attributi prevede già il livello auspicato di protezione dei dati personali e di sicurezza generale, ad esempio obbligando gli emittenti di patenti di guida mobili a garantire l'autenticità, l'integrità, la validità e la non alterazione degli attributi, ad adottare misure organizzative adeguate durante il loro funzionamento, ad assicurare la tracciabilità dei dati durante il loro ciclo di vita e a mantenere un sistema di sicurezza conforme a tutte le norme applicabili.
- (8) Per sfruttare appieno l'affidabilità intrinseca della patente di guida mobile come documento digitale, i verificatori non dovrebbero basarsi su aspetti visivi quando verificano le informazioni fornite dal titolare. È pertanto opportuno stabilire l'obbligo generale per i verificatori di patenti di guida mobili di verificare l'autenticità e la validità delle patenti di guida mobili utilizzando i mezzi tecnici di verifica previsti dal regolamento (UE) n. 910/2014. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter fare affidamento sulla rete dell'UE delle patenti di guida istituita a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ per verificare l'autenticità e la validità delle patenti di guida mobili, sfruttando pienamente tale rete, che è esplicitamente finalizzata a facilitare il riconoscimento e la verifica di tali documenti indipendentemente dal loro formato.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj>).

⁽⁶⁾ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/126/oj>).

- (9) Dato che solamente tramite una verifica tecnica è possibile garantire l'autenticità e l'integrità delle patenti di guida mobili, la concezione degli elementi visivi dovrebbe rimanere di competenza dei responsabili della progettazione dei portafogli. Ciononostante, gli Stati membri che definiscono i propri pacchetti di strumenti, gli elementi di progettazione, gli orientamenti o i requisiti relativi all'aspetto delle patenti di guida mobili dovrebbero notificarne alla Commissione il contenuto, per agevolare l'interoperabilità e il riconoscimento reciproco di tali documenti. La Commissione dovrebbe mettere tali pacchetti di strumenti e orientamenti a disposizione degli altri Stati membri. La Commissione dovrebbe inoltre pubblicare le informazioni riguardanti l'aspetto delle patenti di guida mobili comunicate dagli Stati membri, in modo da facilitarne la conoscenza da parte del pubblico.
- (10) Per facilitare la verifica e garantire l'interoperabilità e la sicurezza delle patenti di guida mobili, è opportuno stabilire determinate norme sulla convalida di tali patenti, in quanto è grazie alla convalida della patente di guida mobile che il verificatore può attestare che è autentica, valida e appartiene alla persona che la presenta. Le autorità di rilascio dovrebbero pertanto disporre di un quadro tecnico e operativo adeguato per poter garantire che le patenti di guida mobili e le informazioni ivi contenute rimangano valide e accurate. Tale quadro dovrebbe includere norme relative alla validità amministrativa e tecnica delle patenti di guida mobili, alla loro scadenza e, nel caso in cui la patente di guida mobile sia stata rilasciata con un periodo di validità tecnica superiore a un'ora, alla possibilità di revocarla. Le patenti di guida mobili il cui periodo di validità tecnica sia scaduto non dovrebbero, per questo solo motivo, perdere la loro validità amministrativa, come indicato all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/2205.
- (11) La revoca della patente di guida mobile può essere richiesta ove necessario per garantire l'attuazione efficace di tali patenti. In determinati casi le autorità di rilascio dovrebbero pertanto poter revocare le patenti di guida mobili da esse rilasciate aventi un periodo di validità tecnica superiore a un'ora, anche qualora l'attestato di unità di portafoglio dell'unità di portafoglio cui è stata rilasciata la patente di guida mobile sia stato revocato, la patente di guida sia stata convertita o sostituita da un altro Stato membro oppure il diritto di guida associato alla patente sia stato annullato, revocato, sospeso o limitato. L'intero procedimento di revoca, compreso l'aggiornamento dell'elenco delle revoche o di quello dello stato, che deve essere scaricato dai verificatori, dovrebbe concludersi il più rapidamente possibile e preferibilmente immediatamente e in modo automatico, in particolare nei casi in cui la patente di guida mobile in possesso del titolare non rappresenti più accuratamente i suoi diritti di guida, perché, ad esempio, è in fase di conversione o è stata confiscata. La revoca non dovrebbe di per sé pregiudicare la validità amministrativa della patente di guida, né le condizioni alle quali il titolare è autorizzato a guidare.
- (12) L'allegato I, parte C, della direttiva (UE) 2025/2205 prevede che le informazioni memorizzate nel portafoglio che vengono trasmesse direttamente dalla patente di guida mobile devono consentire alle autorità competenti di accertare i diritti di guida del titolare, comprese le eventuali limitazioni applicabili nell'Unione o nel territorio di uno Stato membro. In situazioni che coinvolgono più Stati membri in cui la patente di guida dovrebbe essere immediatamente confiscata, il rispetto di tale disposizione potrebbe rivelarsi difficile senza una cooperazione amministrativa regolamentata tra gli Stati membri interessati. In particolare, poiché il dispositivo elettronico utilizzato per visualizzare la patente di guida mobile non può essere confiscato al titolare alle stesse condizioni della patente di guida fisica, gli effetti della confisca di una patente di guida non possono concretizzarsi nel caso delle patenti di guida mobili in mancanza di disposizioni che stabiliscano norme dettagliate in materia. Dato che ciò ostacolerebbe gravemente l'efficacia dell'attuazione della direttiva (UE) 2025/2205 e l'interoperabilità operativa delle patenti di guida mobili e potrebbe incidere negativamente sulla sicurezza stradale, è opportuno istituire una procedura specifica per consentire allo Stato membro che intende, sulla base della propria legislazione nazionale, confiscare la patente di guida di chiedere allo Stato membro di emissione di inserire le informazioni relative alla confisca nella patente di guida mobile, mentre è in vigore nel territorio dello Stato membro richiedente. Al termine del periodo di confisca, lo Stato membro di emissione dovrebbe garantire di fornire al titolare una patente di guida mobile che non riporta più informazioni sulla confisca.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni sulle proprie autorità di rilascio delle patenti di guida mobili, in modo che la Commissione possa stilare un elenco affidabile delle autorità di rilascio di fiducia, come previsto dalla direttiva (UE) 2025/2205, che consenta ai verificatori di controllare automaticamente che la patente di guida mobile è stata rilasciata da un'autorità di rilascio autorizzata. Il contenuto da notificarsi alla Commissione dovrebbe comprendere una serie minima di informazioni rilevanti. Eventuali modifiche di tali informazioni dovrebbero inoltre essere comunicate immediatamente alla Commissione.

- (14) Al fine di predisporre il quadro per la conversione delle patenti di guida per l'introduzione della patente di guida mobile, è necessario stabilire norme per la conversione delle patenti di guida mobili che garantiscano l'interoperabilità operativa, la fluidità tecnica e la sicurezza procedurale. Queste norme dovrebbero stabilire un equilibrio tra la necessità del rispetto del principio «un titolare - una patente», di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2025/2205, che fa sì che una patente di guida convertita non possa essere accessibile né possa essere utilizzata insieme alla patente di guida appena ottenuta, e la legittima aspettativa dei titolari di patenti di guida di ottenere la nuova patente il più rapidamente possibile. È pertanto opportuno istituire una procedura dettagliata che tenga conto di tutti gli scenari possibili per quanto riguarda i formati in cui il titolare può detenere e convertire una patente di guida e che garantisca una cooperazione continua e rapida tra lo Stato membro di conversione e il precedente Stato membro di emissione.
- (15) Analogamente, anche le patenti di guida mobili rilasciate da paesi terzi possono essere convertite dagli Stati membri. È pertanto necessario definire le procedure da rispettare quando i titolari di tali patenti di guida mobili desiderano convertirle nell'Unione; siffatte procedure dovrebbero, per quanto tecnicamente possibile, rendere fattibile e sicura la conversione di tali patenti, migliorando così la sicurezza procedurale della conversione e l'interoperabilità generale delle patenti di guida mobili. Le procedure in questione dovrebbero non soltanto promuovere l'uso transfrontaliero delle patenti di guida mobili, ma anche fare in modo che queste ultime corrispondano alle loro controparti fisiche. Dovrebbero inoltre garantire che i titolari di patenti di guida rilasciate da paesi terzi non possano violare il principio «un titolare - una patente», indipendentemente dal formato della loro patente di guida.
- (16) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il suo parere il 13 luglio 2026.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/2205,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al rilascio e alla gestione delle patenti di guida mobili rilasciate dagli Stati membri a norma della direttiva (UE) 2025/2205 e, nel caso dell'articolo 9, alla conversione delle patenti di guida mobili rilasciate da paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «oggetto di sicurezza mobile»: struttura di dati all'interno di una patente di guida mobile utilizzata per proteggere l'integrità e l'origine degli elementi di dati di tale patente;
- 2) «autorità di rilascio»: l'organo amministrativo pubblico dello Stato membro di emissione sotto la cui responsabilità è rilasciata la patente di guida mobile;
- 3) «periodo di validità tecnica»: il periodo di validità dell'oggetto di sicurezza mobile;
- 4) «revoca»: la cessazione della validità dell'oggetto di sicurezza mobile di una patente di guida mobile.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

*Articolo 3***Rilascio e veridicità delle patenti di guida mobili**

1. Le autorità di rilascio provvedono affinché le patenti di guida mobili da esse rilasciate siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.
2. Le patenti di guida mobili sono rilasciate come attestati elettronici qualificati di attributi o come attestati elettronici di attributi rilasciati da organismi del settore pubblico responsabili di una fonte autentica o per loro conto, conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014. Le autorità di rilascio provvedono affinché per il rilascio delle patenti di guida mobili nei portafogli europei di identità digitale siano utilizzati i protocolli e le interfacce di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2982.
3. Le autorità di rilascio garantiscono l'accuratezza delle informazioni contenute nelle patenti di guida mobile in corso di validità.

*Articolo 4***Sicurezza e verifica delle patenti di guida mobili**

1. Qualora siano tenuti a segnalare incidenti di sicurezza a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera f ter), del regolamento (UE) n. 910/2014, o dell'articolo 23 della direttiva (UE) 2022/2555, le autorità di rilascio o i soggetti che agiscono per loro conto notificano anche alla Commissione tali incidenti di sicurezza qualora siano date ambedue le condizioni seguenti:
 - a) l'incidente di sicurezza compromette il rilascio o la validità di patenti di guida mobili;
 - b) a norma di tali atti legislativi, la Commissione non sarebbe altrimenti informata dell'incidente di sicurezza.
2. La verifica dell'autenticità e della validità delle patenti di guida mobili è effettuata utilizzando i mezzi tecnici di verifica stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 910/2014.

Gli Stati membri possono inoltre ricorrere alla rete dell'UE delle patenti di guida per verificare la validità e l'autenticità delle patenti di guida, conformemente all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2025/2205.

*Articolo 5***Aspetto delle patenti di guida mobili**

1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tutti gli elementi di progettazione, orientamenti o requisiti da essi stabiliti riguardo all'aspetto delle patenti di guida mobili da essi rilasciate. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli altri Stati membri.
2. La Commissione pubblica sul suo sito web le informazioni riguardo all'aspetto delle patenti di guida mobili comunicate dagli Stati membri.

*Articolo 6***Validità tecnica e gestione della validità delle patenti di guida mobili**

1. Le autorità di rilascio possono rilasciare patenti di guida mobili con qualsiasi durata di validità tecnica.

Fatta salva la validità amministrativa della patente di guida, alla fine del periodo di validità tecnica la patente di guida mobile scade.
2. Le autorità di rilascio revocano una patente di guida mobile da esse rilasciata, avente un periodo di validità tecnica superiore a un'ora, almeno nei seguenti casi:
 - a) qualora l'attestato di unità di portafoglio dell'unità di portafoglio cui è stata rilasciata una patente di guida mobile sia stato revocato;

- b) qualora un altro Stato membro o un paese terzo abbia informato lo Stato membro di emissione che il titolare della patente di guida ha chiesto la conversione della sua patente di guida o è stato obbligato a convertirla e tale Stato membro o paese terzo abbia deciso di convertire la patente di guida;
- c) qualora un altro Stato membro abbia informato lo Stato membro di emissione che il titolare della patente di guida mobile ha chiesto la sostituzione della sua patente di guida e lo Stato membro in questione abbia deciso di sostituire la patente di guida;
- d) qualora lo Stato membro di emissione sia a conoscenza del fatto che la patente di guida, il riconoscimento della sua validità o il diritto di guidare sia stato oggetto di annullamento, revoca, sospensione o limitazione;
- e) qualora lo Stato membro di emissione sia stato informato da un altro Stato membro della confisca a norma del paragrafo 3, primo comma.

3. La rete dell'UE delle patenti di guida consente la gestione delle patenti di guida mobili nelle situazioni in cui la patente di guida deve essere confiscata dalle autorità competenti di uno Stato membro conformemente alla propria legislazione nazionale. La rete dell'UE delle patenti di guida prevede la possibilità per gli utenti, esplicitamente autorizzati dallo Stato membro in cui la patente di guida deve essere confiscata, di notificare tali confische allo Stato membro di emissione.

Dopo aver ricevuto una notifica a norma del primo comma, lo Stato membro di emissione:

- a) prende immediatamente i provvedimenti necessari per attuare le procedure di cui alle lettere b), c) e d), anche revocando quanto prima la patente di guida mobile, se rilasciata con un periodo di validità tecnica superiore a un'ora;
- b) informa l'utente della patente di guida mobile che, se del caso, la sua patente è stata revocata o sarà presto revocata e che una nuova patente di guida mobile è disponibile e pronta per il rilascio;
- c) rilascia una nuova patente di guida mobile al titolare se questi ne fa richiesta;
- d) inserisce nello spazio dei nomi riservato alle informazioni per la compilazione del campo 14 della nuova patente di guida mobile, di cui all'allegato I, parte D, punto 5), della direttiva (UE) 2025/2205, e di tutte le patenti di guida mobili successivamente rilasciate al titolare, la frase seguente, nella propria lingua ufficiale o in inglese:

«Confiscata in data [data della confisca] nel territorio di [sigla distintiva UE dello Stato membro che ha disposto la confisca]. La confisca è in vigore fino al [come notificato dallo Stato membro che ha disposto la confisca attraverso la rete dell'UE delle patenti di guida].».

Tale frase deve risultare fino alla scadenza del termine ivi specificato.

4. La procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo lascia impregiudicata la legislazione nazionale degli Stati membri sulla confisca delle patenti di guida, in particolare per quanto riguarda la possibilità di confiscare una patente di guida fisica senza seguire le procedure di cui a tale paragrafo o seguendole in parallelo, e lascia impregiudicate le procedure di cui agli articoli da 15 bis a 15 octies della direttiva (UE) 2025/2205.

Articolo 7

Notifiche alla Commissione

1. Entro il 3 novembre 2027 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni sulle autorità di rilascio delle patenti di guida mobili di cui all'allegato II. Tali informazioni sono trasmesse attraverso un canale elettronico sicuro messo a disposizione dalla Commissione.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1.

Articolo 8

Norme tecniche, di sicurezza e di interoperabilità operativa per la conversione o la sostituzione transfrontaliera delle patenti di guida mobili

1. Nell'ambito delle procedure nazionali per la conversione delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri, lo Stato membro che procede alla conversione:

- a) verifica il formato della patente di guida in possesso del candidato nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/2205;
- b) a seguito dell'esito positivo dei controlli di cui alla lettera a), notifica la conversione allo Stato membro che ha rilasciato la patente di guida attraverso la rete dell'UE delle patenti di guida;
- c) se del caso, esige la consegna della patente di guida fisica del candidato per poter procedere alla conversione.

Ai fini dei controlli di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro che riceve la richiesta utilizza le informazioni messe a disposizione attraverso la rete dell'UE delle patenti di guida.

2. Dopo aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), lo Stato membro che ha rilasciato la patente di guida da convertirsi:

- a) procede nel modo seguente qualora il titolare della patente di guida da convertirsi possieda una patente di guida mobile:
 - i) valuta, quanto prima e conformemente alle proprie procedure nazionali, se la richiesta è accurata e non contiene errori manifesti;
 - ii) dopo che la valutazione di cui al punto i) si è conclusa positivamente o dopo che sono stati risolti eventuali problemi relativi alla notifica:
 - revoca quanto prima la patente di guida mobile, se rilasciata con un periodo di validità tecnica superiore a un'ora,
 - se del caso, informa immediatamente l'utente che la sua patente di guida mobile è stata revocata o sarà revocata a breve,
 - si impegna immediatamente a non rilasciare più la patente di guida mobile da convertirsi;
 - iii) informa immediatamente lo Stato membro che sta procedendo alla conversione delle misure adottate a norma del punto ii);
- b) qualora non possieda una patente di guida mobile, il titolare della patente di guida da convertirsi informa immediatamente e automaticamente lo Stato membro che effettua la conversione di aver ricevuto la notifica.

3. Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii), o al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e, se del caso, dopo la consegna della patente di guida fisica, lo Stato membro che effettua la conversione adotta almeno una delle seguenti misure:

- a) mette la patente di guida mobile convertita a disposizione del titolare per il rilascio;
- b) rilascia immediatamente una patente di guida fisica conformemente alle norme nazionali applicabili.

4. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/2205, qualora la sostituzione di una patente di guida sia richiesta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione, lo Stato membro cui si chiede di procedere alla sostituzione applica *mutatis mutandis* le procedure di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

*Articolo 9***Specifiche minime tecniche, di sicurezza e di interoperabilità operativa per la conversione delle patenti di guida mobili rilasciate da paesi terzi**

1. Fatte salve le normative che disciplinano il riconoscimento e la conversione delle patenti di guida rilasciate da paesi terzi, lo Stato membro che preveda la conversione di una patente di guida fisica rilasciata da un paese terzo verifica anche se il titolare della patente di guida fisica possiede la patente anche in formato mobile.

Se il titolare della patente di guida fisica rilasciata dal paese terzo possiede tale patente anche in formato mobile, lo Stato membro di conversione prende i due provvedimenti seguenti:

- a) chiede al paese terzo di revocare la patente di guida mobile da convertirsi e di non rilasciare più al titolare la patente di guida mobile convertita;
- b) registra nel suo registro nazionale delle patenti di guida che la patente di guida convertita era disponibile in formato mobile, allo scopo di divulgare tale informazione attraverso la rete dell'UE delle patenti di guida.

2. Fatte salve le normative che disciplinano il riconoscimento e la conversione delle patenti di guida rilasciate da paesi terzi, lo Stato membro che preveda la conversione di una patente di guida mobile rilasciata da un paese terzo non disponibile in formato fisico può ritenere che la patente di guida mobile sia stata consegnata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2025/2205 se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

- a) il paese terzo che ha rilasciato la patente di guida mobile si impegna a garantire una comunicazione stabile e affidabile con lo Stato membro che effettua la conversione;
- b) il paese terzo che ha rilasciato la patente di guida mobile fornisce informazioni affidabili e verificabili allo Stato membro che effettua la conversione in merito ai formati della patente di guida posseduta dal titolare;
- c) il paese terzo che ha rilasciato la patente di guida mobile prevede la possibilità per lo Stato membro che effettua la conversione di notificare allo stesso la conversione della patente di guida mobile in modo affidabile e verificabile, qualora lo Stato membro decida di informarlo;
- d) il paese terzo che ha rilasciato la patente di guida mobile si impegna, su richiesta dello Stato membro che effettua la conversione, a non rilasciare più al titolare la patente di guida mobile convertita e a revocarla entro un termine ragionevole e in modo verificabile e irrevocabile.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Specifiche tecniche di cui all'articolo 3

1. Formato delle patenti di guida mobili

Le autorità di rilascio provvedono affinché le patenti di guida mobili siano rilasciate nel formato ISO/IEC-mdoc, come indicato nelle specifiche tecniche di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 della Commissione ⁽¹⁾.

2. Modello dei dati da inserire nella patente di guida mobile

Si applica la clausola 7 della norma ISO/IEC 18013-5:2021 con i seguenti adattamenti:

- 1) alla clausola 7.2.1, la prima frase è sostituita dalla seguente.
«Gli elementi di dati della patente di guida mobile sono quelli definiti nella tabella 5 e appartengono agli spazi dei nomi indicati.»;
- 2) nella tabella 5 è aggiunta una nuova colonna, denominata «Spazio dei nomi». Per gli elementi di dati inclusi nella norma, nella colonna «Spazio dei nomi» è inserito il valore «org.iso.18013.5.1»;
- 3) le seguenti voci della tabella 5 sono adattate e tutte le altre voci rimangono invariate:

Identificatore	Proprietà adattata	Valore nella norma	Valore da utilizzarsi conformemente al presente regolamento e all'allegato I, parte D, della direttiva (UE) 2025/2205
family_name (cognome)	Definizione	Cognome o identificatore primario del titolare della patente di guida mobile Questo valore, per il quale si devono utilizzare esclusivamente caratteri latini ^{1b} , deve avere una lunghezza massima di 150 caratteri	Campo 1 - cognome del titolare Questo valore, per il quale si devono utilizzare esclusivamente caratteri latini ^{1b} , deve avere una lunghezza massima di 150 caratteri
family_name (cognome)	Presenza	M	M
given_name (nome)	Definizione	Nome o nomi, ulteriori nomi oppure identificatore secondario del titolare della patente di guida mobile Questo valore, per il quale si devono utilizzare esclusivamente caratteri latini ^{1b} , deve avere una lunghezza massima di 150 caratteri	Campo 2 – altri nomi del titolare Questo valore, per il quale si devono utilizzare esclusivamente caratteri latini ^{1b} , deve avere una lunghezza massima di 150 caratteri

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 della Commissione, del 28 novembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'integrità e le funzionalità di base dei portafogli europei di identità digitale (GU L, 2024/2979, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2979/oj).

Identificatore	Proprietà adattata	Valore nella norma	Valore da utilizzarsi conformemente al presente regolamento e all'allegato I, parte D, della direttiva (UE) 2025/2205
given_name (nome)	Presenza	M	M
birth_date (data_di_nascita)	Definizione	Giorno, mese e anno di nascita del titolare della patente di guida mobile Se sconosciuta, data approssimativa di nascita	Prima parte del campo 3 – data di nascita
birth_date (data_di_nascita)	Presenza	M	M
birth_place (luogo_di_nascita)	Definizione	Paese e comune o Stato/provincia in cui è nato il titolare della patente di guida mobile Questo valore, per il quale si devono utilizzare esclusivamente caratteri latini ^{1b} , deve avere una lunghezza massima di 150 caratteri	Seconda parte del campo 3 – luogo di nascita La sigla distintiva dello Stato membro di cui all'allegato I, parte D, punto 1, della direttiva (UE) 2025/2205 o lo Stato, la provincia, il distretto o l'area locale oppure il comune, la città o la località in cui è nato l'utente cui si riferiscono i dati di identificazione personale o, se non già indicato, qualsiasi altro valore presente sulla patente di guida fisica Questo valore, per il quale si devono utilizzare esclusivamente caratteri latini ^{1b} , deve avere una lunghezza massima di 150 caratteri
birth_place (luogo_di_nascita)	Presenza	O	M
issue_date (data_di_rilascio)	Definizione	Data di rilascio della patente di guida mobile	Campo 4a – data di rilascio della patente di guida
issue_date (data_di_rilascio)	Formato di codifica	tdate o fulldate	fulldate
issue_date (data_di_rilascio)	Presenza	M	M
expiry_date (data_di_scadenza)	Definizione	Data di scadenza della patente di guida mobile	Campo 4b – data di scadenza della patente di guida
expiry_date (data_di_scadenza)	Formato di codifica	tdate o fulldate	fulldate
expiry_date (data_di_scadenza)	Presenza	M	M

Identificatore	Proprietà adattata	Valore nella norma	Valore da utilizzarsi conformemente al presente regolamento e all'allegato I, parte D, della direttiva (UE) 2025/2205
issuing_authority (autorità_di_rilascio)	Definizione	Nome dell'autorità di rilascio Questo valore, per il quale si devono utilizzare esclusivamente caratteri latini ^{1b} , deve avere una lunghezza massima di 150 caratteri	Campo 4c – designazione dell'autorità che rilascia la patente Questo valore, per il quale si devono utilizzare esclusivamente caratteri latini ^{1b} , deve avere una lunghezza massima di 150 caratteri
issuing_authority (autorità_di_rilascio)	Presenza	M	M
administrative_number (numero_amministrativo)	Definizione	Numero di controllo dell'audit assegnato dall'autorità di rilascio Questo valore, per il quale si devono utilizzare esclusivamente caratteri latini ^{1b} , deve avere una lunghezza massima di 150 caratteri	Campo 4d – un numero diverso da quello del campo 5, utile a fini amministrativi Questo valore, per il quale si devono utilizzare esclusivamente caratteri latini ^{1b} , deve avere una lunghezza massima di 150 caratteri
administrative_number (numero_amministrativo)	Presenza	O	O
document_number (numero_del_documento)	Definizione	Il numero assegnato o calcolato dall'autorità di rilascio Questo valore, per il quale si devono utilizzare esclusivamente caratteri latini ^{1b} , deve avere una lunghezza massima di 150 caratteri	Campo 5 – numero della patente di guida Questo valore, per il quale si devono utilizzare esclusivamente caratteri latini ^{1b} , incluse lettere, deve avere una lunghezza massima di 150 caratteri
document_number (numero_del_documento)	Presenza	M	M
Portrait (foto)	Definizione	Una riproduzione della foto del titolare della patente di guida mobile Cfr. 7.2.2	Campo 6 – fotografia del titolare Cfr. 7.2.2
Portrait (foto)	Presenza	M	M
signature_usual_mark (firma_segno_distintivo_abituale)	Definizione	Immagine della firma o del segno distintivo abituale del titolare della patente di guida mobile, cfr. 7.2.7	Campo 7 – firma del titolare Cfr. 7.2.7
signature_usual_mark (firma_segno_distintivo_abituale)	Presenza	O	O

Identificatore	Proprietà adattata	Valore nella norma	Valore da utilizzarsi conformemente al presente regolamento e all'allegato I, parte D, della direttiva (UE) 2025/2205
resident_address (indirizzo_di_residenza)	Definizione	Il luogo in cui il titolare della patente di guida mobile risiede e/o dove può essere contattato (via/numero civico, comune ecc.) Questo valore, per il quale si devono utilizzare esclusivamente caratteri latini ^{1b} , deve avere una lunghezza massima di 150 caratteri	Campo 8 – residenza, domicilio permanente o recapito postale del titolare Questo valore, per il quale si devono utilizzare esclusivamente caratteri latini ^{1b} , deve avere una lunghezza massima di 150 caratteri
resident_address (indirizzo_di_residenza)	Presenza	O	O

4) nella tabella 5 sono aggiunte le righe seguenti:

Spazio dei nomi	Identificatore	Significato	Definizione	Presenza	Formato di codifica
org.iso.18013.5.1.EU	driving_privileges_eu (diritti_di_guida_ue)	Categorie di veicoli e restrizioni/condizioni	Campo 9 - categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare Campo 10 - data del primo rilascio per ciascuna categoria, tranne che se non disponibile Campo 11 - data di scadenza per ciascuna categoria Campo 12 - eventuali indicazioni o limitazioni supplementari, in forma codificata, come indicato nell'allegato I, parte E, della direttiva (UE) 2025/2205	M	Driving PrivilegesEU (DirittiDi-GuidaUE) Cfr. 7.2.4
org.iso.18013.5.1.EU	administrative_information (informazioni_amministrative)	Campo 14, conformemente all'allegato I, parte D, della direttiva (UE) 2025/2205	Campo 14 - iscrizione da parte dello Stato membro di emissione delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente di guida o relative alla sicurezza stradale	O	tstr

Spazio dei nomi	Identificatore	Significato	Definizione	Presenza	Formato di codifica
			Tali informazioni possono basarsi, in particolare, su quelle ricevute da un altro Stato membro e possono includere l'annullamento, la revoca, la sospensione o eventuali limitazioni del diritto del conducente a guidare un veicolo a motore o della sua patente di guida, ad esempio limitata a determinate categorie o al territorio di specifici Stati membri Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo campo anche informazioni non connesse all'amministrazione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali informazioni non condiziona assolutamente l'uso del documento come patente di guida		

- 5) nella clausola 7.2.4 è aggiunto il testo seguente:
«La struttura dei diritti di guida dell'Unione europea contiene informazioni che descrivono i diritti di guida del titolare conformemente alla direttiva (UE) 2025/2205.
La struttura dei diritti di guida dell'Unione europea deve essere codificata come CBOR e formattata come segue:

```
DrivingPrivilegesEU = [  
    * DrivingPrivilegeEU  
]  
  
DrivingPrivilegeEU = {  
    «vehicle_category_code»: tstr ; Codice della categoria della patente di guida  
                                   ai sensi dell'articolo 6  
                                   della direttiva (UE) 2025/2205
```

```
? «issue_date»: full-date           ; Data del primo rilascio per la categoria
                                     [obbligatoria, a meno che non sia
                                     disponibile]

«expiry_date»: full-date           ; Data di scadenza della categoria
? «codes»: [+ CodeEU]
}

CodeEU = {
    «code»: tstr                     ; Codice di cui all'allegato I, parte E,
                                     della
                                     direttiva (UE) 2025/2205
    ? «sign»: tstr                   ; Segno conformemente all'allegato A
                                     della norma ISO/IEC 18013-2
    ? «value»: tstr                  ; Valore conformemente all'allegato A
                                     della norma ISO/IEC 18013-2
}
```

Se presente, la coppia «sign» (segno) deve avere un valore pari a «<», «=», «>», o a una combinazione valida. Se è presente la coppia «sign» deve essere presente anche la coppia «value» (valore). Il valore deve consistere in un numero decimale, codificato come stringa di testo. L'unità in cui è espresso il valore deve essere inclusa nella definizione della sottocategoria del veicolo o nella descrizione del codice.

NOTA 3 La struttura `DrivingPrivilegesEU` può essere un array vuoto.

Se tra le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare vi è una categoria non stabilita all'articolo 6 della direttiva (UE) 2025/2205, tale categoria può essere inserita nello spazio dei nomi specifico dello Stato membro, conformemente alle prescrizioni relative agli spazi dei nomi nazionali di cui alla clausola 7.2.8.».

ALLEGATO II

Notifiche di informazioni sulle autorità di rilascio delle patenti di guida mobili e sui meccanismi che consentono l'autenticazione e la convalida delle patenti di guida mobili

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni su ciascuna autorità di rilascio di patenti di guida mobili:

- a) la designazione dell'autorità che rilascia la patente;
- b) se del caso, il numero di registrazione dell'autorità di rilascio;
- c) il codice del paese corrispondente allo Stato membro in cui è stabilita l'autorità di rilascio;
- d) l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono di contatto dell'autorità di rilascio per le questioni relative alle patenti di guida mobili che rilascia;
- e) l'URL della pagina web contenente le politiche, i termini e le condizioni che si applicano alla fornitura e all'uso delle patenti di guida mobili rilasciate dall'autorità competente;
- f) se del caso, l'URL della pagina web contenente informazioni aggiuntive sull'autorità di rilascio;
- g) i risultati delle prove di interoperabilità, secondo un modello fornito dalla Commissione;
- h) uno o più certificati con il codice del paese corrispondente al codice del paese dello Stato membro di cui alla lettera c) e conformi alla clausola 7 o 8 della norma ETSI TS 119 412-6 v1.2.1 (2026-04) ⁽¹⁾ che possono essere utilizzati per verificare la firma o il sigillo creati dall'autorità di rilascio sulle patenti di guida mobili da essa rilasciate e per i quali i dati di identità certificati comprendono il nome e, se del caso, il numero di registrazione dell'autorità di rilascio, come specificato rispettivamente alle lettere a) e b).

⁽¹⁾ Electronic Signatures and Trust Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 6: Certificate profile requirements for PID, Wallet, EAA, QEAA, and PSBEAA providers.